

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01300/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2025, proposto da

Simona Schilirò, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Luca, Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Pasqualino Irace, Mario Panarella, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa concessione delle misure cautelari richieste,*

dei seguenti atti e/o provvedimenti inerenti il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del

Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto su base regionale (regione Lazio) dal Ministero resistente con Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023 numero 2575:

A) la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto per la classe di concorso ADSS - Sostegno secondaria di secondo grado unitamente al decreto di approvazione del 25 novembre 2024 numero 2374 emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, nella parte in cui la ricorrente è rimasta esclusa e la percentuale delle riserve di posti ha superato il limite del 50%;

B) il decreto del 29 novembre 2024 numero 2416 con cui l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, ha individuato – attingendoli dalla graduatoria del 25 novembre 2024 – i soggetti destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, per la classe di concorso ADSS, unitamente all'elenco 1 allegato al medesimo decreto;

C) il decreto del 12 dicembre 2024 numero 2542 con cui l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, ha integrato la graduatoria la classe di concorso ADSS – sostegno nella scuola secondaria di II grado, per la regione Lazio, con i candidati vincitori di cui all'allegato 1 congiunto al decreto;

D) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi incluso il verbale e/o l'atto con cui l'amministrazione ha valutato i titoli della ricorrente omettendo di riconoscerle il punteggio per il titolo CLIL, nonché l'avviso nomine in ruolo personale docente a.s.2024/2025 fase I turno 22 GM24 secondaria A022-A050-ADMM-ADSS-EEEE scorrimento coi relativi allegati, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV il 3 dicembre 2024 col numero 92233 di protocollo, nonché il successivo avviso assunzioni a tempo indeterminato di personale docente da graduatorie di merito a.s. 2024/2025 turno 22 GM24 secondaria A022-A050-ADMM-ADSS-EEEE scorrimento

pubblicazione esiti assegnazione della provincia (fase 1) avvio scelta sede (fase 2) coi relativi allegati, emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV il 5 dicembre 2024 col numero 93082 di protocollo ed infine la nota della Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 5 settembre 2024 numero 61706

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, ed è quindi sottoposto al rito *ex art. 12 bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, D.L. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

Ritenuto, conseguentemente, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare alla parte ricorrente la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza e il deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi 10 giorni;

Considerato, inoltre, che:

- l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare i soggetti collocati utilmente in graduatoria rispetto alla ricorrente;
- il ricorso è stato notificato solo a due controinteressati, ai fini dell'ammissibilità del gravame;

- ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, potendo altresì autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero dei controinteressati;

- che in particolare, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare al Ministero dell'Istruzione e del Merito una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, ed il Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 10 giorni successivi alla sua ricezione; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito;

Ritenuto altresì necessario che l'Amministrazione resistente fornisca chiarimenti ulteriori rispetto alla nota dell'Ufficio scolastico regionale del 7 febbraio 2025, con cui in realtà nulla ha chiarito in ordine alle censure mosse da parte ricorrente sulla riserva dei posti e sulle modalità di compilazione delle graduatorie, limitandosi a riferire che l'inserimento di candidati beneficiari di specifiche riserve è avvenuto mediante un procedimento automatizzato nella Piattaforma informatica ministeriale con affermazioni dubitative, come ad esempio, *“che tali candidati potrebbero essere stati inseriti, proprio nel rispetto delle norme, tra i vincitori anche se con punteggio inferiore rispetto ad altri candidati non beneficiari di alcun diritto di riserva”*, e che *“in aggiunta, è plausibile che alcuni candidati, pur figurando in GM tra i possessori di riserva, possano essere invece entrati per puro merito”*;

Rilevato pertanto necessario che l'amministrazione resistente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fornisca ulteriori chiarimenti affinché specifichi, anche mediante tabelle chiare ed esplicative, quali candidati dichiarati vincitori hanno beneficiato delle riserve di posti previste e per quali titoli di riserva legale; avendo cura di indicare sia la percentuale complessiva che la percentuale suddivisa per ciascuna categoria di avente titolo alla riserva, con tabelle

rieepilogative debitamente illustrate;

Ritenuto doveroso avvisare parte resistente che, in caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, il comportamento processuale potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64 ultimo comma c.p.a.;

Ritenuto di dover pertanto disporre il rinvio alla camera di consiglio del 4 giugno 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione;
- dispone la notificazione per pubblici proclami come in motivazione;
- dispone i chiarimenti istruttori come da parte motiva a cura del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 per l'esame della domanda cautelare.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Arcuri**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**